



# ASSOCIAZIONE NAZIONALE ATLETI OLIMPICI E AZZURRI D'ITALIA

## LINEE GUIDA PER L'ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA' ANAOAI

---

### PREMESSO

Che gli articoli 1 lettera e) e 2 comma IV dello Statuto associativo prevedono rispettivamente di *prestare, secondo la disponibilità dell'Associazione, assistenza morale e materiale ai soci che versino in condizioni di particolare indigenza ed impegnarsi per il loro inserimento nel mondo del lavoro al termine dell'agonismo;*

nonchè

*il fondo di solidarietà, destinato solo alle finalità di cui all'art. 1 lettera e), è autonomo rispetto al fondo comune ed è costituito dalle liberalità espressamente devolute a tal fine da soci e da Terzi. Può essere alimentato con un prelievo in piccola percentuale dalla quota associativa, annualmente fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale, onde garantire la sussistenza del fondo stesso. Viene gestito dal una Commissione "ad hoc" istituita nell'ambito del Consiglio Direttivo Nazionale sulla base di apposito regolamento di attuazione dello Statuto, con decisioni finali prese dallo stesso Consiglio Direttivo Nazionale;*

### STANTE

La necessità di regolamentare quanto più organicamente possibile, con la stretta collaborazione dei singoli Presidenti di Sezione Territoriale, l'accesso al Fondo citato

La Commissione dispone quanto segue.

#### **Art. 1)**

Gli associati in possesso dei requisiti possono accedere al Fondo di Solidarietà.

#### **Art.2) Presentazione delle domande**

Possono presentare domanda di sussidio economico i soci che si trovino in condizione di indigenza/povertà, intendendosi per tale un livello di reddito troppo basso per permettere la soddisfazione di bisogni fondamentali, nonché una inadeguata disponibilità di beni e servizi di ordine sociale, politico e culturale



## ASSOCIAZIONE NAZIONALE ATLETI OLIMPICI E AZZURRI D'ITALIA

La domanda dovrà essere inviata al Presidente della Sezione Territoriale di appartenenza.

La domanda andrà inviata online a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata a.r. entro e non oltre il 31 gennaio ed il 30 giugno di ciascun anno.

Il Presidente, dopo averla protocollata, dovrà provvedere ad inviarla alla Commissione sulla Gestione del Fondo Comune, che la sottoporrà dopo la propria valutazione, unitamente alla relativa relazione scritta, al Consiglio Direttivo Nazionale per l'approvazione finale.

Vengono messi a disposizione sul sito i moduli per la presentazione della domanda.

### **Competenze della Commissione**

La Commissione ha competenza sulla gestione del Fondo Comune.

La valutazione delle domande avverrà con cadenza semestrale.

Le domande pervenute sulla base dei criteri stabiliti dal presente disciplinare verranno esaminate sulla base di una graduatoria degli aventi diritto.

A parità di condizioni di ammissibilità di accesso al Fondo si darà priorità al criterio temporale, ovvero alle domande pervenute in tempo anteriore.

### **Art. 3) Criteri per la graduatoria**

Le domande, una volta pervenute alla Commissione, verranno sottoposte ad una prima validazione attraverso la conferma delle Federazioni Sportive Nazionali sulla qualifica del socio se atleta Olimpionico o atleta Azzurro.

La formazione della graduatoria verrà stilata sulla base del maggior numero di criteri soddisfatti dal richiedente.

In particolare il reddito imponibile lordo dichiarato dall'associato non deve in alcun modo superare € 10.000,00 (diecimila) annui.

Verranno poi valutati:

-il numero di partecipazioni a Nazionali



ASSOCIAZIONE  
BENEMERITA  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI



## ASSOCIAZIONE NAZIONALE ATLETI OLIMPICI E AZZURRI D'ITALIA

- le Benemerenze ricevute dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute e dal CONI per Meriti Sportivi
- le eventuali invalidità del richiedente, temporanee o permanenti, superiori al 70%
- l'età del richiedente con priorità agli atleti che abbiano superato i 60 anni
- la situazione familiare complessiva del richiedente
- eventuali ulteriori condizioni che vengano segnalate dai Presidenti di Sezione Territoriale

### **Art. 4 ) Erogazione e durata del sussidio**

Il sussidio costituisce una forma di aiuto temporaneo e verrà erogato con cadenza mensile per un massimo di 6 mesi rinnovabili, a seconda delle necessità del socio e secondo un importo variabile da Euro 100,00 (cento) a 300,00 (trecento) ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

È possibile accedere al sussidio per la durata massima di una annualità.

L'entità del sussidio verrà proposta dalla Commissione ed approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale sulla base della disponibilità del Fondo Comune.

In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo delega il Presidente, ad erogare il sussidio proposto dalla Commissione in forma anticipata, da approvare successivamente nel primo Consiglio Nazionale.

### **Art. 5) Sospensione del sussidio**

I sussidi erogati agli aventi diritto possono essere sospesi in caso di esaurimento del Fondo Comune in attesa di nuove donazioni liberali oppure di ripristino del fondo con somme devolute dai soci e approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

### **Art.6) Revoca del sussidio**

L'associato che dovesse contravvenire con i propri comportamenti ai principi etici cui è improntata l'Associazione potrà vedersi revocato il sussidio secondo l'insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale.



ASSOCIAZIONE  
BENEMERITA  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI



## ASSOCIAZIONE NAZIONALE ATLETI OLIMPICI E AZZURRI D'ITALIA

### Art.7) Cumulabilità del sussidio

Il sussidio è cumulabile con altre forme di sostegno, purché se ne indichi debitamente il percepimento del modulo di richiesta ai fini della valutazione complessiva delle necessità effettive dell'associato.